

Studio Filippi Consulenti d'impresa Viale Dieci Martiri, 37 36100 Vicenza Linea 1: 0444 525824 Linea 2: 0444 231183 Fax: 0444 809824

www.studio-filippi.it



### **Circolare 19 2015**

Questa mail è generata da un sistema automatico non presidiato pertanto si invita cortesemente a non rispondere.

Eventuali e-mail ricevute rimarranno inevase.

Gentile Cliente, affronteremo oggi il seguente argomento:

-Nuova Assicurazione Sociale per l'impiego: NASPI

# **NUOVA ASSICURAZIONE SOCIALE PER L'IMPIEGO**

L'art. 1 del Decreto Legislativo pubblicato il 6° marzo 2015 prevede l'istituzione di un'indennità mensile di disoccupazione denominata Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASpI)

- in sostituzione delle prestazioni di ASpI e Mini-ASpI,
- con riferimento agli eventi di disoccupazione verificatisi dal 1° maggio 2015.

Le nuove regole di funzionamento attengono esclusivamente ai **requisiti e alla durata** della prestazione, ma mantengono intatto il quadro normativo di funzionamento dell'ASpI.



# **DESTINATARI**

#### I destinatari sono

- tutti i lavoratori dipendenti
- che perdono INVOLONTARIAMENTE l'occupazione a decorrere dal 1° maggio 2015

### Sono **esclusi**:

- i dipendenti a tempo indeterminato delle Pubbliche Amministrazioni;
- gli operai agricoli a tempo determinato o indeterminato (per i quali continuano a trovare applicazione le disposizioni sulla disoccupazione agricola).

# **REQUISITI**

Il primo requisito richiesto al lavoratore per accedere all'indennità NASpI è:

lo stato di disoccupazione che deve essere mantenuto per tutto il periodo di godimento dell'indennità.

Gli ulteriori (<u>nuovi) requisiti</u> di accesso all'indennità prevedono che il lavoratore possa far valere:

nei 4 anni precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione, almeno 13 settimane di contribuzione, > 30 giornate di lavoro effettivo, a prescindere dal minimale contributivo, nei 12 mesi che precedono l'inizio del periodo di disoccupazione.

#### Casi di accesso all'indennità:

×	✓
DIMISSIONI	DIMISSIONI PER GIUSTA CAUSA
RISOLUZIONE CONSENSUALE	RISOLUZIONE CONSENSUALE DEL RAPPORTO DI LAVORO INTERVENUTA NELL'AMBITO DEL LICENZIAMENTO COLLETTIVO.



# **MISURA**

La base di calcolo è determinata dalla **retribuzione media mensile degli ultimi 4 anni** (rispetto all'ASpI il periodo passa da 2 a 4 anni).

L'importo della prestazione è pari al **75% della retribuzione media mensile** nel caso in cui la retribuzione mensile di riferimento sia pari o inferiore, per l'anno 2015, a euro 1.195,00.

Qualora la retribuzione media di riferimento sia superiore all'importo di 1.195,00 euro mensili, la misura dell'indennità NASpI è pari al 75% del predetto importo incrementato di una somma pari al 25% del differenziale tra la retribuzione mensile e l'importo di 1.195,00 euro.

L'indennità mensile <u>non può in ogni caso superare, nel 2015, l'importo massimo mensile di</u> 1.300,00 euro.

L'indennità si riduce del 3% ogni mese a decorrere dal primo giorno del 4° mese di fruizione.

## **DURATA**

La durata del trattamento <u>non è più stabilita in misura fissa</u> in base all'età anagrafica del lavoratore ma <u>è proporzionata all'anzianità contributiva dello stesso.</u>

La <u>NASpl</u> è, infatti, corrisposta mensilmente, per un numero di settimane pari alla metà delle settimane di contribuzione degli ultimi 4 anni quindi fino al 31 dicembre 2016 la durata massima è di 24 mesi e scenderà a 18 mesi (78 settimane) per gli eventi di disoccupazione che insorgono dal 1° gennaio 2017.

## La domanda di NASpI deve essere presentata:

- telematicamente all'INPS,
- entro il termine di decadenza di 68 giorni dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.

<u>L'erogazione della NASpl è condizionata</u>, a pena di decadenza dalla prestazione, oltre che alla permanenza dello stato di disoccupazione, alla regolare partecipazione alle iniziative di attivazione lavorativa nonché ai percorsi di riqualificazione professionale proposti dai Servizi competenti.

# **COMPATIBILITÀ CON IL LAVORO SUBORDINATO E AUTONOMO**

Nel caso in cui il percettore instauri un rapporto di lavoro subordinato o autonomo il cui reddito annuale sia superiore al reddito minimo escluso da imposizione (euro 8.000,00 se subordinato o

parasubordinato e euro 4.800,00 se autonomo) decade dalla prestazione, a meno che la durata del rapporto di lavoro non sia superiore a 6 mesi. In tal caso la prestazione è sospesa d'ufficio per la durata del rapporto di lavoro (fino a un massimo di sei mesi).

Nel caso in cui il reddito annuale sia inferiore ai predetti limiti il lavoratore (dipendente) conserva il diritto a percepire la NASpI, tuttavia ridotta di un rapporto pari all'80% del reddito previsto, a condizione che:

- comunichi all'INPS entro 30 giorni dall'inizio dell'attività il reddito annuo previsto e
- il datore di lavoro (o utilizzatore in caso di contratto di somministrazione) sia diverso dal datore di lavoro o dall'utilizzatore, per i quali il lavoratore prestava la sua attività quando è cessato il rapporto di lavoro che ha generato il diritto alla NASpI

## **DECADENZA**

Il beneficiario decade dalla fruizione della NASpI nei seguenti casi:

- perdita dello stato di disoccupazione;
- inizio di un'attività lavorativa subordinata o in forma autonoma o d'impresa senza provvedere alla relativa comunicazione;
- raggiungimento dei requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato;
- acquisizione del diritto all'assegno ordinario di invalidità, sempre che il lavoratore non opti per l'indennità NASpl.
- Violi le regole relative alle iniziative lavorative, ai percorsi di riqualificazione.

### **CONTRIBUZIONE FIGURATIVA**

Per tutta la durata del trattamento al lavoratore sono riconosciuti i contributi figurativi.

### CONDIZIONI DI EROGABILITA' DELLA PRESTAZIONE

L'erogazione della prestazione è sempre condizionata dal permanere delle seguenti condizioni:

- regolare partecipazione alle iniziative di attivazione lavorativa e ai percorsi di riqualificazione professionale,
- ricerca attiva di un'occupazione e reinserimento nel tessuto produttivo

Lo Studio è a disposizione per chiarimenti e ulteriori delucidazioni.

10 marzo 2015

I migliori saluti. Lucia Filippi

Consulenza del lavoro, Contrattualistica giuslavoristica, Privacy, Conciliazioni e Transazioni, Amministrazione del personale,

Due diligence, Sviluppo risorse umane

Ricevi questa comunicazione in quanto hai autorizzato Studio Filippi all'invio di materiale informativo. Se non desideri più riceverle, invia una e-mail al seguente indirizzo: negoilconsenso@studio-filippi.it

Ai sensi del D.Lgs n. 196 del 2003 e collegate, questo messaggio di posta elettronica è destinato unicamente ai destinatari sopra indicati e le informazioni in esso contenute sono da consideraris i strettamente riservate. Ne è vietato l'uso, la diffusione o riproduzione da parte di ogni altria persona, senza autorizzazione; tale comportamento costituirebbe violazione dell'obbligo di non prendere cognizione della corrispondenza di altri soggetti ed espone il responsabile alle relative conseguenze. Si fa presente, altresì, che questa casella di posta è riservata esclusivamente all'invio ed alla ricezione di messaggi aziendali inerenti l'attività lavorativa, e non è previsto né autorizzato l'utilizzo per fini personali. Pertanto i messaggi in uscita e quelli di risposta in entrata verranno trattati quali messaggi aziendali e soggetti alla ordinaria gestione disposta con proprio disciplinare dall'azienda e, di conseguenza, eventualmente anne alla lettura da parte di persone diverse dall'intestatario della casella. Nel caso aveste ricevuto questo messaggio di posta elettronica per errore, siete pregati di segnalario immediatamente al mittente e distruggere quanto ricevuto (compresì i file allegati) senza farne copia.